

Art. 4-bis.^{1 2}
(Accordo di integrazione)
(Legge 15 luglio 2009, n.94, art. 1)

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.³

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE⁴ per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.^{5 6}

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹ Il presente decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, è stato graficamente impostato adottando i seguenti criteri:

- il carattere in stile "normale": decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", comprendente tutte le modifiche normative avvenute fino al 15 luglio 2009, di volta in volta riportate in nota;
- il carattere in stile "grassetto": **modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n.94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza")**;
- il carattere in stile "grassetto – corsivo": *modifiche apportate successivamente alla Legge 15 luglio 2009, n.94, disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza"), i cui precisi riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.*

² Articolo aggiunto dall'art.1, comma 25 della legge 15 luglio 2009 n.94.

³ Comma aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 4 marzo 2014, n.40.

⁴ L'art.3 del d.lgs. 13 febbraio 2014, n.12, recita: "1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»."

⁵ Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 e, successivamente, dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132 che ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

⁶ Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179.